

Con sentenza n. 11395/2014 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del mutamento di mansioni di un lavoratore subordinato in presenza di interventi di ristrutturazione aziendale, fornendo un'interpretazione estensiva dell'art. 2103 del codice civile, che sancisce il generale divieto di declassamento del lavoratore. Secondo la Suprema Corte, la disposizione dell'art. 2103 codice civile va interpretata attuando un bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto. La conseguenza è che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse ed anche inferiori a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.11395 del 22/5/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)